

Avv. Massimo Buonanno  
Via Cardinale Verde n°23  
80029 Sant'Antimo (Na)  
Tel-Fax 0818331020


## TRIBUNALE DI NAPOLI

### ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Sull'istanza Sig. Santoro Giovanni nato a S. Antimo (NA) il 23/11/1976 (C.F. SNTGNN76S23I293V) ed ivi res.te alla, Via Spagna n.38, ed elett.te dom.to in Sant'Antimo (Na) alla Via Cardinale Verde n°23, presso lo studio dell'Avv. Massimo Buonanno (BNNMSM80H02F839C) p.e.c. massimo-buonanno@avvocatinapoli.legalmail.it, dal quale, è rapp.to e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di intimazione di pagamento notificato in data 31/01/2013

### PREMESSO

- che il Sig. Santoro Giovanni, con il patrocinio dell'Avv. Massimo Buonanno, con ricorso depositato in data 05/05/2008 ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (Rg 9978/08) nei confronti della Regione Campania e di Equitalia Polis ai fini dell'annullamento della cartella di pagamento n°071/2008/00202108/19 avente ad oggetto tasse automobilistiche;
- che il relativo giudizio, veniva definito con sentenza esecutiva n.261/10, emessa dalla 14ª sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in data 20/03/2010, e depositata il 19/04/2010, pronunziata nel giudizio intentato dal medesimo Sig. **Santoro Giovanni**, contro la Regione Campania ed Equitalia Polis S.p.A,
- che la detta sentenza veniva notificata in data 21/09/2012 alla Regione Campania senza che la stessa provvedesse al pagamento delle spese di giudizio liquidate in sentenza ed ammontanti ad €.200,00;





- che l'istante provvedeva, quindi a notificare in data 31/01/2013 alla Regione Campania in persona del rapp.te p.t. ad atto di precetto nel quale veniva richiesto il pagamento, entro 10 gg. dalla notifica, della somma di €.760,66 oltre ulteriori interessi fino al soddisfo;

- che trascorreva invano il termine previsto dall'art. 482 c.p.c.;

- che la alla Regione Campania risulta essere creditrice per svariate somme dell'istituto bancario Banco di Napoli dom.to c/o Intesa Group services con sede in Napoli alla Via Marconi, 15, presso la quale intrattiene rapporto di conto corrente;

- che il creditore procedente intende sottoporre a pignoramento tutte le somme dovute a qualsiasi titolo dall'istituto bancario Banco di Napoli dom.to c/o Intesa Group services con sede in Napoli alla Via Marconi, 15 alla Regione Campania, sia quelle di cui al predetto conto corrente, sia di quelle dovute a qualsiasi altro titolo, fino alla concorrenza dell'importo di €.760,66, aumentato della metà, oltre interessi dalla notifica del precetto, oltre spese diritti ed onorari della presente procedura, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.

Tanto premesso l'istante, ut supra, rapp.to e difeso.

#### CITA

- L'istituto bancario Banco di Napoli, in pers. del legale rapp.te p.t., dom.to c/o Intesa Group Services , con sede in Napoli alla Via Marconi, 15;

#### NONCHÉ

- Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t. (Codice Fiscale 800.119.906.39) - Sede legale: via S.Lucia, 81 - 80132 Napoli , a comparire innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Esecuzione mobiliare all'udienza del

18 a

chiar

della

la not

quanc

quarto

gli ult

giudic

lio in

per l'l

reperi

notific

so giu

Si avv

di sos

all'imj

prensi

esecuz

ta in c

degli a

ma noi

to il pi

atti di

mental



18 aprile 2013 ora di regolamento; **quanto al primo** perché renda la dichiarazione prescritta dall'art. 547 c.p.c. (così come modificato dall'art. 12 della legge n. 52 del 24/02/06) al creditore procedente entro dieci giorni dalla notifica del presente atto a mezzo racc.ta , ovvero con l'invito a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'art. 545 commi terzo e quarto; **quanto al secondo** perché sia presente alla dichiarazione stessa e agli ulteriori atti, con invito allo stesso di effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'Esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Si avverte, altresì, il debitore che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia dallo stesso depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552, e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti di cui deve essere data prova documentale.